

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-412 del 29/01/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA REST S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "ALLOGGIO" SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA, LOCALITÀ CASCINA BOSSINA, VIA CORTEMAGGIORE N° 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-431 del 29/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **REST S.R.L.** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "ALLOGGIO" SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA, LOCALITÀ CASCINA BOSSINA, VIA CORTEMAGGIORE N° 10.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta REST s.r.l., avente sede legale in Comune di Piacenza, V.le Malta n° 73, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 14/11/2017, prot. n° 125856 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/14297), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "alloggio" svolta in Comune di Piacenza, Località Cascina Bossina, Via Cortemaggiore n° 10;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con note del 2/02/2018, prot. n° 14009 (acquisita agli atti il 5/02/2018 con prot. n° PGPC/2018/1672), del 6/03/2018, prot. n° 27003 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/3723) e del 31/10/2018, prot. n° 127407 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/17116);

Verificato che:

- in base alla dimensione dell'immobile, utilizzato come alloggio, il carico di acque reflue domestiche è determinato in 30 A.E.;
- le acque reflue domestiche provenienti dalla struttura di alloggio vengono trattate mediante un sistema dimensionato per 44 A.E., costituito da due corpi uno con fossa Imhoff (diametro 150 cm e h 210 cm) e filtro percolatore aerobico (da 22 A.E.) e l'altro con n° 2 fosse Imhoff (diametro 150 cm e h 210 cm), n° 2 degrassatori (A.E.) e con a valle un filtro percolatore aerobico (da 22 A.E.);
- lo scarico di acque reflue domestiche recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodera-le";

Acquisita nel merito la Determinazione Dirigenziale n° 2356 del 20/12/2018 del Comune di Piacenza, trasmessa con nota del 4/01/2019, prot. n° 947 (acquisita agli atti il 7/01/2019 con prot. n° PGPC/2019/1127);

Preso atto che il Comune di Piacenza, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 ha comunicato quanto segue: *"l'attività in argomento rientra tra quelle individuate come "attività a bassa rumorosità" indicate nel DPR n. 227/2011 ...omissis....pertanto, non è tenuta a presentare la prevista documentazione previsionale di impatto acustico indicata all'art. 8, comma 4 della Legge quadro 447/95"*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la *Deliberazione* della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 dell'01/09/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **REST s.r.l.** per l'attività di "alloggio" svolta in Comune di Piacenza, Località Cascina Bossina, Via Cortemaggiore n° 10;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018 , 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta REST s.r.l. (C. FISC. 01599760335) per l'attività di "alloggio" svolta in Comune di Piacenza, Località Cascina Bossina, Via Cortemaggiore n° 10. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale";
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche**, avente recapito nel un corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale", le seguenti **prescrizioni**:
 - a) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali delle fosse Imhoff, dei degrassatori e dei filtri percolatori aerobici dovranno essere conformi a quanto indicato ai punti 1,2 e 4 della Tabella A della Deliberazione G.R. N° 1053/2003; le dimensioni e la posizione delle botole d'ispezione dei manufatti dovranno consentire lo svolgersi delle periodiche operazioni di manutenzione e controlavaggio dei filtri percolatori;
 - b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il

sistema di depurazione è stato dimensionato (pari a 44 A.E.);

- c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, anche mediante lo svolgimento di controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dei grassi dal degrassatore, nonché lo svuotamento (almeno annuale) e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) i pozzetti di ispezione e di controllo prima dello scarico finale nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un'agevole ispezione;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutto il sistema di trattamento (fosse Imhoff, degrassatori e filtro percolatore aerobico) o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

4. **di dare atto che:**

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.